

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

**“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DELLA CATENA LEGGERA DEL NEUROFILAMENTO (NFL) E DELLA PROTEINA ACIDA FIBRILLARE GLIALE (GFAP) IN SIERI DI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFIAMMATORIE DEMIELINIZZANTI”**

TRA

LA FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO, con sede legale in Milano (20133), Via Celoria 11, Cod. Fiscale 01668320151 e P.IVA 04376340156, in persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega del poter di firma conferita con Deliberazione del C.d.A. n. V/34, del 16 aprile 2021, domiciliato per la carica presso il citato ente (d'ora innanzi chiamata "sponsee")

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi chiamata "sponsor")

Singolarmente anche indicati come la **“Parte”** e collettivamente come le **“Parti”**

**PREMESSO CHE**

- Il presente contratto viene stipulato nel rispetto dell'art. 43, Legge n. 449/1997, dell'art. 28, Legge 448/1998, dell'art. 30, Legge 488/1999, della D.G.R. VII/18575 del 5/08/2004 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 19, D.Lgs. 50/2016 ed è finalizzato al sostegno di uno specifico progetto aziendale – come di seguito esplicitato – riguardante attività in ambito sanitario, promossa dallo sponsee;
- il rapporto di collaborazione, che si viene a creare con il presente accordo, porta i soggetti contraenti a benefici reciproci secondo le rispettive finalità istituzionali ovvero ad un valore positivo di immagine, di qualificazione, cui lo sponsor viene associato e di maggior prestigio dello sponsee sul territorio in cui opera;
- con deliberazione n. 449 dell'11/08/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per la ricerca di soggetti disponibili a finanziare il progetto denominato *“Determinazione dei livelli della catena leggera del neurofilamento (NFL) e della proteina acida fibrillare gliale (GFAP) in sieri di pazienti affetti da malattie infiammatorie demielinizzanti”*;

- il Progetto è proposto dalla U.O.C. Neurologia 4 - Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, sotto la responsabilità ed il coordinamento del Direttore Dott. Renato Mantegazza;
- ai sensi della suddetta ricerca è risultata affidataria della sponsorizzazione in oggetto la società \_\_\_\_\_, come da verbale redatto in data \_\_\_\_\_, approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- le Parti riconoscono e convengono che la realizzazione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto della normativa e deontologia applicabili, che l'attività in oggetto ha un interesse pubblico e non è in alcun modo funzionale alla promozione di prodotti dello sponsor, né tanto meno lo stesso ha alcun interesse nell'influenzare e/o indurre favorevolmente lo sponsee riguardo alle specialità medicinali da esso commercializzate e che non sussistono conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, derivanti dal presente accordo.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor, a sostegno del Progetto proposto dall'U.O.C. Neurologia 4 - Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari;

**Art. 2 - RESPONSABILITA' DELLO SPONSOR**

- Lo sponsor, che investe a beneficio d'immagine attraverso l'associazione del proprio nome al Progetto, si impegna a versare la somma di Euro \_\_\_\_\_= oltre IVA, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del Progetto stesso, allegato al presente contratto.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- 80% alla sottoscrizione del presente accordo
- 20% a 3 mesi dal termine del Progetto.
- Gli importi saranno versati dallo sponsor dietro presentazione di fattura, mediante bonifico bancario intestato alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, IBAN IT26A0569601608000006200X21, incondizionatamente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Qualora il Progetto venisse concluso anticipatamente o interrotto, lo sponsor rinuncia espressamente al rimborso delle somme sino a quel momento versate.

- Ai fini del presente Accordo, lo sponsor dovrà mettere a disposizione dello sponsee adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, file....) per la riproduzione esatta del nome, per consentirne la divulgazione tramite le attività e le iniziative connesse al Progetto.
- Lo sponsor si impegna ad agire nel rispetto della normativa in materia di uso di marchi e segni distintivi.
- Lo sponsor individua, quale Referente per l'iniziativa legata al Progetto, il Sig. \_\_\_\_\_

### **Art. 3 - RESPONSABILITA' DELLO SPONSEE**

- Lo sponsee gestirà il Progetto in modo indipendente, nel rispetto dei criteri indicati nel Progetto stesso e nel rispetto della normativa vigente.
- Ogni attività inerente al Progetto sarà di esclusiva competenza dello sponsee, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità dello sponsor.
- Lo sponsee assicura che i contenuti del Progetto, il materiale utilizzato e la relativa diffusione non violano in alcun modo diritti di terzi.
- Lo sponsee dichiara di disporre di un'efficiente organizzazione e di efficienti mezzi, tali da consentire un altrettanto efficiente svolgimento del Progetto; garantisce altresì di essere dotato di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per il regolare svolgimento del Progetto e che lo stesso sarà condotto da personale idoneo e qualificato.
- Lo sponsee è responsabile del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività relative al Progetto, e risponde dell'attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate in esecuzione dello stesso.
- Lo sponsee si impegna ad associare il nome distintivo dello sponsor al Progetto, all'atto della divulgazione dei risultati scientifici derivanti dal Progetto, garantendo il rispetto della normativa in materia di tutela di marchi e segni distintivi.
- Con la sottoscrizione del presente accordo lo sponsee non si assume l'obbligo di esclusiva nei confronti dello sponsor, limitatamente al Progetto sponsorizzato.

### **Art. 4 - PROPRIETA' DEI DATI DEL PROGETTO**

- Lo sponsee è proprietario esclusivo di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili risultanti dal Progetto stesso.

- Né il Responsabile di Progetto né lo sponsee, per effetto del presente accordo, trasferiscono allo sponsor alcun diritto di utilizzazione dei risultati del Progetto stesso.

#### **Art 5 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO**

- Lo sponsee e/o il Responsabile di Progetto sono tenuti a rendere pubblici i risultati del Progetto.

- Lo sponsee ed il Responsabile di Progetto garantiscono che non verranno pubblicate informazioni riservate di proprietà dello sponsor.

#### **Art. 6 - MODIFICHE AL PROGETTO**

Eventuali modifiche al Progetto saranno tempestivamente comunicate al Referente del contratto per lo sponsor e non comporteranno modificazioni del finanziamento.

#### **Art. 7 - DURATA**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario all'espletamento del Progetto, il cui termine è indicativamente previsto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo eventualmente prorogabili.

#### **Art. 8 - RISOLUZIONE**

L'uso improprio del nome e del logo dello sponsee da parte dello sponsor comporta l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'uso improprio del nome e del logo dello sponsor da parte dello sponsee o del Responsabile del Progetto comporta l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo è causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i fini di cui al presente accordo. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

## **Art. 10 - CODICE ETICO E TRAPARENZA**

Lo sponsor dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il "Decreto"), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici, con i quali entri in contatto nell'esecuzione del Servizio.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e si impegna per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel proprio Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati dallo sponsor sul sito [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____).

Lo sponsee dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, pubblicati sul sito istituzionale [www.istituto-besta.it](http://www.istituto-besta.it) impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in essi espressi.

La violazione del suddetto Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 che sia riconducibile alla responsabilità delle Parti o nell'ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D.Lgs 231/01 darà il diritto all'altra Parte di risolvere il presente contratto con effetto immediato ex.art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **Art. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **Art. 12 - NORME GENERALI**

Qualsiasi volontà di modifica al presente accordo dovrà essere comunicata per iscritto tra le Parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato negoziato in ogni sua

parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

### **Art. 13 - IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente accordo è soggetto ad imposta sul bollo ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I del DPR 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 14 - SPESE E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti il presente accordo per bolli sono a carico dello sponsor. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico dello sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per lo sponsor:

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Per lo sponsee:

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA**

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Cordone

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile di Progetto

Dott. Renato Mantegazza

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Allegato 1: Progetto *“Determinazione dei livelli della catena leggera del neurofilamento (NFL) e della proteina acida fibrillare gliale (GFAP) in sieri di pazienti affetti da malattie infiammatorie demielinizzanti”*.